

CORTE COSTITUZIONALE

13 MAGGIO 1998, N. 166

massime

1. La convivenza "more uxorio" rappresenta l'effetto di una scelta di libertà dalla regole costruite dal legislatore per il matrimonio, donde l'impossibilità, pena la violazione della libera determinazione delle parti, di estendere alla famiglia di fatto, per la diversità delle situazioni raffrontate, le regole anche processuali connesse all'istituto matrimoniale; pertanto, è manifestamente infondata, in relazione agli art. 2, 3, 24 e 30 cost., la questione di costituzionalità del combinato disposto degli art. 151 comma 1 e 155 c.c., nella parte in cui, per l'appunto, non consente l'applicabilità alla cessazione della convivenza di fatto degli art. 706-709 c.p.c., dettati per il caso di separazione dei coniugi.
2. La mancanza di una disciplina corrispondente all'art. 155 comma 4 c.c. - sul preferenziale affidamento della casa familiare, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, al coniuge affidatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti - per l'ipotesi in cui un analogo affidamento al genitore naturale avvenga quando cessi un rapporto di convivenza di fatto, non contrasta, di per sè, con gli art. 3 e 30 cost.; si può trarre, infatti, da un'interpretazione sistematica delle norme sulla filiazione (art. 261, 147, 148 e 317 bis c.c.) la "regula juris" da applicare in concreto, senza ricorrere all'analogia o ad una declaratoria di incostituzionalità e facendo valere il principio di responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla qualificazione dello "status" dei figli, per il soddisfacimento dei bisogni di mantenimento della prole, primo fra tali bisogni quello della conservazione e del godimento dell'ambiente domestico, quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita necessario all'armonica formazione della personalità del figlio.
3. Non è fondata nei sensi di cui in motivazione - in riferimento agli art. 3 e 30 cost. - la q.l.c. dell'art. 155 comma 4 c.c., nella parte in cui non prevede, in ipotesi di cessazione della convivenza di fatto, la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile: infatti la mancanza di una specifica norma che regoli le conseguenze, riguardo ai figli, della cessazione del rapporto di convivenza di fatto dei genitori non impedisce di trarre dall'interpretazione sistematica delle norme in tema di filiazione, senza necessità di ricorrere all'analogia nè ad una declaratoria di incostituzionalità, la regola da applicare in concreto, considerando che l'interesse del figlio all'abitazione, come al mantenimento, è correlato alla posizione di dovere facente capo al genitore.
4. È manifestamente infondata - in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 30 cost., - la q.l.c. del combinato disposto degli art. 151 comma 1 e 155 c.p.c., il quale non prevede la possibilità di applicare il procedimento previsto dagli art. 706 e seguenti c.p.c., ai conviventi "more uxorio" con prole.

sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: - Dott. Renato GRANATA Presidente - Prof. Giuliano VASSALLI giudice - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRABELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Avv. Massimo VARI - Dott. Cesare RUPERTO - Dott. Riccardo CHIEPPA - Prof. Gustavo ZAGREBELSKY - Prof. Valerio ONIDA - Prof. Carlo MEZZANOTTE - Avv. Fernanda CONTRI - Prof. Guido NEPPI MODONA - Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI - Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile e del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 stesso codice promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre 1996 dal Tribunale di Como sul reclamo proposto da Butti Patrizia contro Negrini Valerio, iscritta al n. 1333 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997 ed il 27 dicembre 1996 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Zecchino Maria e Moriondo Francesco, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Fatto

Il Tribunale di Como, adito con reclamo avverso un provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare di sequestro giudiziario, con la quale era stata chiesta l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del convenuto, dal genitore naturale affidatario di figlio minore, nato durante un rapporto di convivenza more uxorio e riconosciuto da entrambi i genitori, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile.

Il giudice rimettente premette anzitutto di non aderire a quell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario, che reputa applicabile per analogia alla famiglia di fatto la disciplina normativa della famiglia legittima ed in particolare il provvedimento di assegnazione della casa familiare di cui all'art. 155, quarto comma, del codice civile, in quanto la emanazione di tale provvedimento si fonda sul necessario presupposto del matrimonio, come, del resto, si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione in oggetto, che fa riferimento al "coniuge cui vengono affidati i figli", non già al "genitore".

Inoltre, ad avviso del rimettente, l'applicazione analogica della norma censurata e l'interpretazione estensiva di essa devono ritenersi escluse dalla circostanza che il potere del giudice di attribuire il godimento della casa familiare ad un soggetto che su di essa non vanta alcun diritto, estromettendone il titolare, ha natura eccezionale e non è configurabile al di fuori delle fattispecie espressamente previste.

Ciò premesso, il giudice a quo ravvisa un contrasto tra la norma censurata, che non consente di disporre l'assegnazione della casa familiare al genitore naturale affidatario di figlio minore, e gli artt. 3 e 30 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e del principio di tutela dei figli naturali.

2. - Nel corso di un procedimento cautelare, nel quale la ricorrente, proprietaria esclusiva di un immobile, ove abitava con il convivente more uxorio e con il figlio minore, nato durante la stessa convivenza e riconosciuto da entrambi i genitori, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, l'emissione di un provvedimento avente ad oggetto l'ordine di allontanamento del convivente, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione del detto rapporto di fatto, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la separazione giudiziale e i provvedimenti riguardanti i figli e l'assegnazione della casa familiare possano essere richiesti al giudice dal convivente more uxorio con il procedimento disciplinato dagli artt. 706, 707, 708 e 709 del codice di procedura civile.

Il giudice rimettente osserva, in primo luogo, come la cessazione della convivenza more uxorio non possa essere trattata alla stregua della cessazione di un qualunque rapporto obbligatorio (prospettato, nella specie, quale comodato), senza che da ciò derivi la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, a meno che ad essa non vengano applicati alcuni strumenti di tutela previsti per il matrimonio, come l'assegnazione della casa di abitazione e l'affidamento dei figli, allorché vi sia prole naturale.

Ad avviso del giudice a quo, la differenziazione, in relazione agli strumenti di tutela, tra la convivenza more uxorio e la famiglia legittima determina una violazione:

- a) dell'art. 2 della Costituzione, in quanto il diritto all'abitazione deve essere garantito anche al convivente more uxorio, che abbia contribuito, a proprie spese, all'acquisizione di un diritto reale o di godimento sull'immobile, nel quale si è esercitata la convivenza con la prole naturale, potendo tale diritto essere sacrificato solo se questo sia in conflitto con altri diritti della persona, della prole e della famiglia;
- b) dell'art. 24 della Costituzione, poiché il diritto all'abitazione del convivente more uxorio con prole naturale non riceve le medesime garanzie processuali previste dagli artt. 706 e seguenti del codice di procedura civile in relazione alla separazione dei coniugi;
- c) dell'art. 30 della Costituzione, in quanto il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli non è ugualmente garantito rispetto ai figli nati fuori del matrimonio, essendo consentito al convivente more uxorio, che sia titolare del diritto reale o di godimento sulla casa familiare, di instaurare il processo innanzi al pretore, competente ai sensi dell'art. 8 cod. proc. civ., senza obbligo alcuno, da parte del giudice, di valutare i diritti dell'altro convivente e della prole;
- d) dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento, in caso di separazione dei genitori, di situazioni giuridiche omogenee, relative al diritto all'abitazione e ai doveri dei genitori nei confronti dei figli, secondo che esse traggano origine dal matrimonio o dalla convivenza more uxorio.

Diritto

1. - Il Tribunale di Como dubita, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile.

Il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la separazione giudiziale e i provvedimenti riguardanti i figli e l'assegnazione della casa familiare possano essere richiesti al giudice dal convivente more uxorio con il procedimento disciplinato dagli artt. 706, 707, 708 e 709 del codice di procedura civile.

Poiché le dette ordinanze sollevano questioni di legittimità costituzionale connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti e vengono decisi con un'unica sentenza.

2. - La questione prospettata dal Tribunale di Como è infondata nei sensi appresso precisati. Essa involge profili di serio ed indubbio rilievo giuridico-sociale in ordine alla concreta ed effettiva equiparazione tra filiazione legittima e filiazione naturale, che non di rado, in assenza di specifiche previsioni normative, risulta affidata all'opera interpretativa della giurisprudenza.

Gli interventi legislativi succedutisi in materia, tra cui, particolarmente, le disposizioni della legge n. 431 del 1967 sull'adozione speciale, la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, di cui alla legge n. 184 del 1983, dimostrano come sia stata riconosciuta all'interesse del minore una posizione preminente. L'esplicito riconoscimento del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia e le norme dirette a garantire concreta assistenza e cura ai minori privi di un idoneo ambiente familiare sono elementi sintomatici della inversione di tendenza verificatasi nella valutazione comparativa dei diversi interessi, che situa in posizione nitidamente sopraordinata le esigenze dei minori; del pari, l'effettiva attuazione dei principi costituzionali a tutela della filiazione naturale può ritenersi una delle principali caratteristiche della riforma del diritto di famiglia, evidenziata dall'attribuzione di specifici contenuti al canone della equiparazione dei figli - naturali e legittimi - e dalla connotazione di assolutezza riferita al valore della procreazione.

3. - La questione proposta dal Tribunale rimettente concerne la regolamentazione della cessazione del rapporto di convivenza di fatto nello specifico profilo inerente all'assegnazione della casa familiare al genitore naturale affidatario di figli minori, o convivente con prole maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. Si lamenta, in particolare, l'assenza di una disciplina corrispondente a quella dettata dall'art. 155 del codice civile in relazione alla separazione dei coniugi, che il rimettente stesso ritiene non applicabile analogicamente, per difetto del presupposto consistente nel matrimonio.

Ed in effetti, attesa la collocazione della norma nel capo relativo allo scioglimento del matrimonio e alla separazione dei coniugi, correttamente viene escluso il ricorso all'analogia, in quanto essa presuppone la similarità delle situazioni, la quale, oltre a non essere presente tra il rapporto coniugale e quello di mera convivenza in sé considerati, non è voluta dalle stesse parti, che nel preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio; onde la imposizione di norme, applicate in via analogica, a coloro che non hanno voluto assumere i diritti e i doveri inerenti al rapporto coniugale si potrebbe tradurre in una inammissibile violazione della libertà di scelta tra matrimonio e forme di convivenza.

Di fronte a tale corretta interpretazione è necessario muovere da una diversa prospettiva ed affrontare la questione ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative.

Tra le disposizioni della legge di riforma del diritto di famiglia maggiormente incisive in subiecta materia particolare importanza assume l'art. 317-bis, secondo comma, del codice civile, che, nella evidente finalità di assicurare una pari tutela dei figli naturali rispetto a quelli legittimi, disciplina l'esercizio della potestà dei genitori sui figli naturali in modo corrispondente a quello previsto in relazione alla famiglia legittima: infatti, qualora il riconoscimento sia fatto da entrambi i genitori e questi siano conviventi, l'esercizio della potestà sui figli naturali è regolato mediante espresso rinvio all'art. 316 del codice civile, relativo appunto alla potestà dei genitori sui figli legittimi.

Ed ancora, l'art. 261 cod. civ. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, il che attesta l'assoluta preminenza attribuita al rapporto di filiazione in quanto tale.

Nello spirito della riforma del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra genitori e figli - legittimi e naturali riconosciuti - identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri.

La condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione che richiama i genitori all'obbligo di responsabilità.

4. - Il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 del codice civile, che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali.

Il primo obbligo enunciato dall'art. 147 del codice civile consiste in quello di mantenimento della prole: è questo un dovere inderogabile, che nella sua concreta attuazione è commisurato in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e alle capacità di lavoro di ciascuno. Procede per necessità da ciò che i provvedimenti giudiziari inerenti all'entità dell'obbligo, poiché questa è rapportata ad elementi variabili nel tempo, sono soggetti a modifica in conseguenza del mutamento della situazione di fatto. L'assolutezza dell'obbligo in esame e l'indissolubilità del suo legame con il rapporto di filiazione sono confermati dall'intervento imposto dal legislatore agli altri ascendenti legittimi o naturali, che sono tenuti, quando i genitori siano privi di mezzi sufficienti, a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere al loro dovere di cura nei confronti dei figli, il quale dovere resta inderogabilmente a carico dei genitori.

Ora, il concetto di mantenimento comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente tra queste, in ordine all'effettivo adempimento del predetto obbligo, assumono profonda rilevanza la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio. La tutela dell'interesse della prole rappresenta infatti la ratio in forza della quale il legislatore, prevedendo la disciplina circa l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione dei coniugi, ha introdotto il criterio preferenziale, ancorché non assoluto, indicato dal quarto comma dell'art. 155 del codice civile, la cui applicazione è rimessa alla valutazione del giudice in relazione alla situazione concreta. Sotto questo profilo l'obbligo di mantenimento si sostanzia quindi nell'assicurare ai figli l'idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psicofisica dei medesimi; onde l'attuazione di detto dovere non può in alcun modo essere condizionata dalla assenza del vincolo coniugale tra i genitori, poiché la fonte dell'obbligo de quo agitur è unica, ma sufficiente: quella del rapporto di filiazione.

La mancanza di una specifica norma che regoli le conseguenze, riguardo ai figli, della cessazione del rapporto di convivenza di fatto dei genitori non impedisce allora di trarre da una interpretazione sistematica delle norme in tema di filiazione la regola iuris da applicare in concreto, senza necessità di ricorrere all'analogia, né ad una declaratoria di incostituzionalità. L'interprete è infatti al cospetto di un sistema perfettamente coerente con i principi costituzionali, nel quale è già contenuta la norma che gli consente di regolamentare, ex latere filii, le conseguenze della cessazione della

convivenza di fatto: la linea di guida cui egli deve attenersi è l'interesse del figlio alla abitazione, come al mantenimento, correlato alla posizione di dovere facente capo al genitore.

L'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve quindi regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status (sentenza n. 99 del 1997).

La disposizione impugnata si sottrae pertanto alle dedotte censure di incostituzionalità, in quanto il principio invocato dal giudice a quo - la tutela del minore attraverso l'assegnazione in godimento dell'abitazione, oltre che la determinazione di una somma dovuta per il suo mantenimento - è immanente nell'ordinamento e deve essere attuato sulla base di una interpretazione sistematica degli artt. 261, 147 e 148 del codice civile in correlazione con l'art. 30 della Costituzione, senza necessità dell'intervento caducatorio di questa Corte.

5. - Il Pretore di Torino prospetta la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 del codice civile, il quale non prevede la possibilità di applicare il procedimento previsto dagli artt. 706 e seguenti del codice di procedura civile ai conviventi more uxorio con prole.

La questione è manifestamente infondata.

L'impossibilità di disciplinare la convivenza di fatto con le stesse regole previste per la famiglia legittima deriva dalla considerazione che il fondamento dei diritti e dei doveri indicati nel capo IV del titolo VI del codice civile è costituito dall'istituto stesso del matrimonio, sì che la cessazione della convivenza matrimoniale richiede necessariamente una regolamentazione specifica di tutti gli effetti conseguenti. Tale regolamentazione è disciplinata nel profilo sostanziale dagli artt. 150-158 del codice civile e nell'aspetto processuale dagli artt. 706-709 del codice di procedura civile.

Si è già detto al punto 3) che la convivenza more uxorio rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da ciò deriva che l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti. La inapplicabilità della disciplina della separazione dei coniugi alla cessazione delle convivenze di fatto, nel cui ambito sia nata prole, non equivale tuttavia ad affermare che la tutela dei minori, nati da quelle unioni, resti priva di disciplina, essendo invocabile l'intervento del giudice, che, nella pronuncia dei provvedimenti concernenti i figli, è tenuto alla specifica valutazione dell'interesse di questi. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare proprio in relazione alla cessazione delle convivenze di fatto e alle diverse competenze rispettivamente attribuite al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per la emanazione dei provvedimenti riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli naturali (sentenza n. 23 del 1996), "manca un processo necessariamente unitario, che coinvolga il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra loro che relativamente al mantenimento della prole".

L'assenza di un procedimento specularmente corrispondente a quello di separazione dei coniugi involge questioni di politica legislativa, ma certamente non determina la violazione dei principi costituzionali invocati dal rimettente, in considerazione della diversità delle situazioni poste a raffronto, che non ne consente la *reductio ad unitatem*.

P.Q.M

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 30 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.

CORTE COSTITUZIONALE
21 OTTOBRE 2005, N. 394

massime

1. Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la q.l.c. degli artt. 261, 147 e 148, 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657 c.c., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 30 cost., nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile assegnato. La garanzia del minore, attraverso la trascrizione del titolo che assegna al genitore affidatario il diritto di abitazione nella casa familiare, è ricavabile da una interpretazione sistematica delle disposizioni a tutela della filiazione, giacché, come il diritto del figlio naturale a non lasciare l'abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un'apposita previsione, in quanto il diritto all'assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale può trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, così, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale - e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile - ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un'autonoma

- previsione, dal momento che risponde alla medesima "ratio" di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nello stesso ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale di cui all'art. 30 cost.
2. È infondata, in riferimento agli art. 3 e 30 cost., la q.l.c. degli art. 261, 147, 148, 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657 c.c. nella parte in cui non consentirebbero la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, il quale non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile assegnato. Dette norme debbono infatti ritenersi conformi a Costituzione ove lette alla luce della "regula iuris" desumibile da una interpretazione sistematica delle norme in materia di filiazione, nel rispetto del principio di responsabilità genitoriale, che impone la soddisfazione delle esigenze della prole a prescindere dalla qualificazione dello "status" della stessa: sicché deve ritenersi che la normativa impugnata consenta che il genitore naturale affidatario del figlio minore nato da convivenza ormai cessata, e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile destinato a casa familiare, ottenga, oltre all'assegnazione della casa stessa, anche l'ordine di trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari.
 3. Il coniuge affidatario del figlio naturale, al quale sia stata assegnata la casa familiare (sulla quale non vanti alcun diritto reale), può legittimamente trascrivere il titolo attributivo del diritto di abitazione.
 4. È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli art. 261, 147 e 148, 2643, n. 8, 2652, 2653 e 2657 c.c., nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile assegnato, in riferimento agli art. 3 e 30 Cost.
 5. Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 30 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, n. 8, 2652, 2653 e 2657 c.c., nella parte in cui non consentirebbero la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile assegnato, atteso che attraverso l'interpretazione sistematica delle norme che regolano i rapporti genitori-figli deve riconoscersi la possibilità per il genitore naturale affidatario di minore - e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile - di trascrivere il provvedimento di assegnazione nei registri immobiliari, onde garantire effettività alla tutela dei diritti della prole anche in caso di conflitto con i terzi.

sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA - Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA - Franco GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, promosso con ordinanza del 15 ottobre 2003 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra C. G. contro G. S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Fatto

1. - Il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 15 ottobre 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore

affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile assegnato. Il rimettente premette in fatto di essere stato adito dal genitore affidatario del figlio minore, nato da convivenza more uxorio ormai cessata, con azione volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare e l'ordine di trascrizione del relativo provvedimento nei registri immobiliari. Il giudice a quo osserva che, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 166 del 1998, l'assegnazione della casa familiare al genitore naturale affidatario di minore è consentita attraverso l'interpretazione sistematica degli artt. 261, 147 e 148 cod.civ. alla luce del principio di responsabilità genitoriale, secondo il quale le esigenze di mantenimento del figlio debbono essere tempestivamente ed efficacemente soddisfatte a prescindere dalla qualificazione dello status. Viceversa, ad avviso del rimettente, «non sembra possibile ricavare dal combinato disposto degli artt. 261, 147 e 148 un principio generale che consenta anche di disporre la trascrizione del diritto di abitazione»: ciò perché «le norme sulla trascrizione, rispondendo all'interesse pubblico alla sicurezza dei traffici giuridici, sono da considerarsi di stretta interpretazione nella parte in cui indicano gli atti soggetti a trascrizione». La normativa impugnata, pertanto, presenta profili di illegittimità per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal momento che irragionevolmente «differenzia il regime dell'assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale al termine della convivenza more uxorio da quello dell'assegnazione della casa familiare, nelle medesime condizioni di fatto, al genitore affidatario della prole legittima», in violazione del dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio e dell'obbligo per lo Stato di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi sono stati né costituzione di parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Diritto

1. - Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643 numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile assegnato.

Ad avviso del rimettente, le norme impuginate contrastano in primis con il principio di parità di trattamento, dal momento che il regime di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale risulta irragionevolmente differenziato rispetto a quello del genitore affidatario di prole legittima; in secondo luogo, violano il disposto dell'art. 30 della Costituzione, sia sotto il profilo del diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, sia sotto il profilo dell'obbligo per il legislatore di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale, purché compatibile con i diritti della famiglia legittima.

2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.

Come sottolineato dal Giudice rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 166 del 1998, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 155, quarto comma, cod.civ., nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore che non sia titolare di diritti sull'immobile, ha affermato il principio secondo il quale la condizione dei figli deve essere considerata come unica, a prescindere dalla qualificazione del loro status, e non può incontrare differenziazioni legate alle circostanze della nascita: ciò perché il «principio di responsabilità genitoriale» di cui all'art. 30 della Costituzione rappresenta il fondamento di «quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole» (sentenza n. 166 del 1998), regole che debbono trovare uniforme applicazione indipendentemente dalla natura, giuridica o di fatto, del vincolo che lega i genitori. Conseguentemente, «il matrimonio non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti fra genitori e figli - legittimi e naturali riconosciuti - identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri» (sentenza n. 166 del 1998). Così, sempre secondo questa Corte, in attuazione del suddetto principio, e a conferma della preminenza attribuita al rapporto di filiazione ex se, l'art. 261 cod. civ. stabilisce che il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i diritti e doveri che spettano nei confronti dei figli legittimi e l'art. 317-bis cod. civ. riconosce ad entrambi i genitori naturali, purché conviventi, la potestà sui figli, in modo corrispondente a quanto sancito per la famiglia legittima dall'art. 316 cod. civ., espressamente richiamato.

Nel menzionare il complesso dei diritti e doveri facenti capo ai genitori, l'art. 261 cod.civ. fa implicito rinvio al disposto degli artt. 147 e 148 cod. civ.: in particolare, l'art. 147 cod. civ. individua quale primo obbligo genitoriale quello di mantenimento della prole, il cui contenuto comprende in primis «il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inescandibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente fra queste [...] la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita» (sempre ex sentenza n. 166 del 1998).

Pertanto, se l'obbligo di mantenimento si traduce anche nell'assicurare ai figli un'idonea dimora, intesa come luogo di formazione della loro personalità, la concreta attuazione dello stesso non può incontrare differenziazioni in ragione della natura del vincolo che lega i genitori.

3. - Attraverso l'interpretazione sistematica delle norme che regolano i rapporti genitori-figli si individua la regola iuris cui l'interprete deve attenersi in sede di applicazione concreta, nel rispetto del principio di responsabilità genitoriale, che impone la soddisfazione delle esigenze della prole a prescindere dalla qualificazione dello status della stessa.

Se il diritto all'assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale può trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla possibilità per il genitore naturale affidatario di minore - e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile - di trascrivere il provvedimento di assegnazione nei registri immobiliari, onde garantire effettività alla tutela dei diritti della prole anche in caso di conflitto con i terzi. Sul punto debbono essere richiamate le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 454 del 1989, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, cod.civ. «nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi». Tale precedente ha stabilito che il provvedimento di assegnazione non ha la finalità di attribuire ad uno dei coniugi un titolo di legittimazione ad abitare, ma è funzionale a mantenere la destinazione dell'immobile a residenza familiare e ciò perché «il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e

materiale della prole affidatagli» (sentenza n. 454 del 1989). Conseguentemente, il provvedimento di assegnazione deve poter essere trascritto poiché, in caso contrario, l'atto non sarebbe opponibile ai terzi e potrebbe essere vanificato il vincolo di destinazione impresso alla casa familiare. Di tale necessità si è, del resto, avveduto lo stesso legislatore nel momento in cui ha stabilito che, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione dell'abitazione al genitore affidatario della prole, se trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 cod.civ. (art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74): con la sentenza n. 454 del 1989 questa Corte ha, così, stabilito che il non aver esteso la medesima facoltà al coniuge separato si traduce non in un'ingiustificata disparità fra coniugi separati e divorziati, «essendo gli uni e gli altri portatori di status personali differenziati», ma in una diversità di trattamento «di una situazione assolutamente identica, quale è quella della prole affidata ad un genitore separato o ad un genitore non più legato da vincolo matrimoniale» (sentenza n. 454 del 1989). Infatti, se la ratio sottesa all'istituto dell'assegnazione della casa familiare e alla trascrizione del relativo provvedimento è da ravvisarsi nel preminente interesse morale e materiale dei figli, la conservazione del vincolo di destinazione impresso all'abitazione domestica deve essere garantita agli stessi a prescindere dalle circostanze della nascita: i figli legittimi, di genitori che abbiano ottenuto la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed i figli naturali debbono poter fare assegnamento su un identico trattamento e vedersi garantiti gli stessi strumenti di tutela, anche nei confronti di terzi controinteressati. A tal fine, peraltro, non è necessaria una norma esplicita, dal momento che la regola iuris è immanente al sistema e si ricava per via interpretativa applicando il principio di responsabilità genitoriale: l'assenza di una norma ad hoc che riconosca specificamente la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale non impedisce, anzi suggerisce, di trarre la regola da applicare da un'interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tutela della filiazione, lette alla luce del principio di responsabilità genitoriale di cui all'art. 30 della Costituzione e del superiore interesse del figlio alla conservazione dell'abitazione familiare.

4. - Pertanto, come il diritto del figlio naturale a non lasciare l'abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un'apposita previsione, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un'autonoma previsione, dal momento che risponde alla stessa ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione e tesa a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore.

Il principio evocato dal Tribunale rimettente - la garanzia del minore attraverso la trascrizione del titolo che assegna al genitore affidatario il diritto di abitazione nella casa familiare - è ricavabile da un'interpretazione sistematica delle disposizioni a tutela della filiazione: di conseguenza, le norme censurate, interpretate come in motivazione, debbono ritenersi conformi a Costituzione.

P.Q.M

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005. DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 OTT. 2005.

Nota

Corte Costituzionale, 21 Ottobre 2005, n. 394

Rilievi critici sulla trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare.

Giust. civ. 2006, 6, 1131

Dorian De Feis

Con la sentenza in rassegna, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, n. 8, 2652, 2653 e 2657 c.c., sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 30 cost., dal Tribunale di Genova, nella parte in cui non prevedono espressamente la possibilità, da parte del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di diritti personali di godimento sull'immobile assegnato, di trascrivere nei registri immobiliari il titolo che gli riconosce il diritto di abitazione nella casa familiare in seguito alla cessazione della convivenza di fatto, ai fini della opponibilità ai terzi, a differenza di quanto previsto, testualmente, in tema di divorzio, dall'art. 6, comma 6, l. 1° dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 11 l. 6 marzo 1987 n. 74 e, in tema di separazione personale dei coniugi, dall'art. 155, comma 4, c.c., dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 27 luglio 1989 n. 454 (1) «nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini dell'opponibilità ai terzi».

Nella motivazione in diritto, la Corte ha osservato che «il principio evocato dal tribunale rimettente - la garanzia del minore attraverso la trascrizione del titolo che assegna al genitore affidatario il diritto di abitazione nella casa familiare - è ricavabile da un'interpretazione sistematica delle disposizioni a tutela della filiazione», per la qual ragione, di conseguenza, «le norme censurate, interpretate come in motivazione, debbono ritenersi conformi a Costituzione», con ciò ricostruendo l'istituto dell'assegnazione

della casa coniugale quale strumento ad esclusiva tutela della prole - sia legittima che naturale - e non, come affermato da un diverso orientamento dottrinale e giurisprudenziale, come specifica modalità di adempimento del diritto al mantenimento.

Si tratta, dunque, di una c.d. «sentenza interpretativa di rigetto», insuscettibile di produrre altro che un limitato vincolo nei riguardi del solo giudice rimettente, non obbligando la generalità dei consociati né le pubbliche autorità competenti in materia, potendo, quindi, gli altri giudici restare liberi di riadottare le interpretazioni implicitamente ritenute illegittime da parte dell'organo della giurisprudenza costituzionale (2).

L'istituto dell'assegnazione della casa familiare è disciplinato dall'art. 155, comma 4, c.c., nel testo introdotto dall'art. 36 l. 19 maggio 1975 n. 151, in relazione alla separazione personale dei coniugi, e dall'art. 6, comma 6, l. 1° dicembre 1970 n. 898, in materia di divorzio. Ai sensi dell'art. 155, comma 4, cit. «l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli».

Dal canto suo, l'art. 6, comma 6, l. n. 898, cit., come sostituito dall'art. 11 l. 6 marzo 1987 n. 74, dispone: «l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 c.c.».

Come già accennato, le espressioni utilizzate dal legislatore hanno indotto la dottrina e la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, a ricostruire diversamente l'istituto, talora ammettendo l'assegnazione della casa coniugale anche in assenza di figli, in quanto l'assegnazione medesima non si atterrebbe unicamente come mezzo di protezione della prole, ma anche quale strumento finalizzato a garantire l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela del coniuge più debole, pur in assenza, dunque, di esigenze della prole meritevoli di tutela (3), talaltra stabilendo che il giudice non può disporre l'assegnazione dell'abitazione familiare «a favore del coniuge che non vanta alcun diritto reale o personale sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenni o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti senza loro colpa di sufficienti redditi propri» (4).

Secondo tale ultimo indirizzo giurisprudenziale, il potere del giudice di attribuire il godimento della casa familiare al coniuge che su di essa non vanta alcun diritto, estromettendone il titolare è dettato nell'esclusivo interesse della prole, potendo, quindi, essere legittimamente esercitato solo al fine di attribuire ai figli una certezza e una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (5).

La presenza della prole nell'abitazione diviene, in conseguenza di tale impostazione, un presupposto necessario ed imprescindibile per il provvedimento di assegnazione della casa familiare, il quale ha la finalità di evitare ai figli l'ulteriore trauma di un allontanamento forzoso dal focolare domestico e di conservare l'habitat familiare, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la loro vita. Ciò sulla base di una lettura logico-sistematica dell'art. 6, comma 6, l. n. 898, cit., in quanto la priorità accordata alla tutela della prole importa che l'assegnazione all'affidatario può essere condizionata dalle altre finalità - nella specie, individuate nell'equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi anche dopo il divorzio, nell'equità della permanenza di un coniuge nella casa familiare in connessione alle ragioni della interruzione della comunione materiale e spirituale, e nel favore verso il coniuge più debole - solo quando queste rivestano una valenza nettamente superiore al beneficio che i figli possano conseguire, sui piani morale e patrimoniale, dal permanere con il coniuge affidatario nella casa familiare.

Conseguenza di tale orientamento è che, in mancanza di figli minori o maggiorenni conviventi ed economicamente non autosufficienti, e nell'ipotesi in cui l'abitazione sia in comproprietà tra i coniugi, la casa non debba essere assegnata ad alcuno, per evitare di espropriare un coniuge, per tutta la vita dell'altro, di un bene di sua proprietà, mentre invece, qualora si adotti la diversa interpretazione, che giustifica l'assegnazione della casa coniugale, anche in assenza di figli sulla base della necessità di regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, occorrerà aver riguardo precipuamente al tipo di flusso reddituale e alla situazione patrimoniale di ciascun coniuge ovvero alla eventuale mancanza di redditi propri da parte di uno dei due coniugi. Nella circostanza in cui, invece, l'alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi, e in assenza di figli, il titolo di proprietà vantato dal coniuge preclude ogni eventuale assegnazione dell'abitazione all'altro coniuge e rende ridondante e superflua ogni eventuale pronuncia di assegnazione a favore del coniuge proprietario (6). Ulteriore conseguenza di tale indirizzo giurisprudenziale, che ricostruisce l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale esclusivamente come mezzo di tutela della prole, è la possibilità di utilizzare tale istituto anche nel caso di separazione di conviventi di fatto. Infatti, accogliendo l'impostazione secondo cui l'assegnazione della casa familiare è uno strumento di garanzia e di protezione della prole, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di assegnare l'abitazione al convivente more uxorio solo se affidatario dei figli minorenni o che viva con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

In particolare, con C. cost. 13 maggio 1998 n. 166 (7), anch'essa una sentenza interpretativa di rigetto, la Corte aveva già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 c.c., nella

parte in cui non prevede, nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, l'assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di diritti personali di godimento sull'immobile.

Secondo la Corte, la soluzione al problema va ricercata non nell'applicazione alla famiglia di fatto di un istituto tipico della famiglia legittima, per l'assenza di una similarità di situazioni, «la quale, oltre a non essere presente tra il rapporto coniugale e quello di mera convivenza in sé considerati, non è voluta dalle stesse parti, che nel preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio; onde la imposizione di norme, applicate in via analogica, a coloro che non hanno voluto assumere i diritti e i doveri inerenti al rapporto coniugale si potrebbe tradurre in una inammissibile violazione della libertà di scelta tra matrimonio e forme di convivenza», ma mediante il ricorso al principio di responsabilità genitoriale, «il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status». La Corte costituzionale ha, dunque, affrontato la questione da una diversa prospettiva, ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative, ritenendo che, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare nell'ambito di una separazione tra conviventi di fatto non sia necessaria la presenza di una norma ad hoc, in quanto la tutela del minore attraverso l'assegnazione in godimento dell'abitazione è immanente nell'ordinamento e deve essere attuata sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata degli art. 261, 147 e 148 c.c., in primo luogo in relazione all'art. 30 cost., il quale, al comma 1, dispone che «è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio», mentre, al comma 3, statuisce: «la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

In altri termini, la condizione dei figli deve essere considerata come unica, e il fatto che i genitori siano legati, o meno, da un vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli medesimi.

In attuazione dell'art. 30 cost., l'art. 261 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti quei diritti e quei doveri previsti dalla legge in relazione alla filiazione legittima, rinviando, dunque, alle disposizioni dettate dagli art. 147 e 148 c.c., che impongono ai genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità.

Nell'ambito dell'obbligo di mantenimento, la Corte, nella citata pronuncia, fa rientrare «la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio».

L'obbligo di mantenimento si sostanzia, dunque, nell'assicurare alla prole la idoneità della dimora, «intesa quale luogo di formazione e di sviluppo della personalità psico-fisica». Pertanto, l'attuazione di detto dovere non può in alcun modo essere condizionata dalla assenza del vincolo coniugale tra i genitori, poiché l'unica fonte dell'obbligo in questione è la sussistenza del rapporto di filiazione.

Sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile alla filiazione naturale l'art. 155, comma 4, c.c., attribuendo al giudice il potere di assegnare la casa, se di proprietà comune, al genitore che risulti affidatario della prole, sia in forza di un provvedimento del giudice minorile, sia per il fatto della continuazione della convivenza con il minore ai sensi dell'art. 317-bis c.c., in quanto il rapporto che si instaura tra genitore e figlio naturale nell'ambito della famiglia di fatto ha i medesimi caratteri e contenuti morali e materiali del rapporto legale che sorge tra genitore e figlio nell'ambito della famiglia legittima (8).

Tale principio è stato ribadito, con una recente pronuncia, dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare che «risulta conforme alla legge, qualora ne ricorrano le condizioni, disporre che il genitore, legittimo o naturale, adempia in forma specifica, con sacrificio temporaneo del proprio diritto reale o di godimento, al dovere di apprestare idonea dimora, secondo le proprie capacità economiche, alla prole», precisando, comunque, che «si tratta, in ogni caso, dell'applicazione di una norma eccezionale che consente di comprimere temporaneamente, fino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica dei figli, il diritto di proprietà o di godimento di cui sia titolare l'altro genitore, in vista dell'esclusivo interesse della prole alla conservazione, per quanto possibile, dell'habitat domestico anche dopo la separazione dei genitori»(9).

Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza in commento, ha proseguito nel solco precedentemente tracciato, affermando espressamente - come già detto - che anche nell'ipotesi di separazione di conviventi di fatto il provvedimento con cui viene assegnata la casa familiare al genitore affidatario di figli minori o che viva con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e che non sia titolare di diritti reali o personali di godimento sull'immobile, può essere trascritto nei registri immobiliari ai fini della sua opponibilità ai terzi, sulla base delle considerazioni effettuate in C. cost. 13 maggio 1998 n. 166, cit.

Infatti, come viene ammessa, a tutela della prole naturale, l'assegnazione della casa familiare al genitore naturale affidatario, nell'ambito di una separazione di conviventi di fatto, parimenti deve sussistere il diritto del genitore naturale assegnatario di trascrivere il provvedimento giudiziale di assegnazione nei registri immobiliari, al fine di garantire effettività alla tutela dei diritti della prole, in quanto una diversa interpretazione renderebbe l'atto non opponibile ai terzi, con ciò vanificando il vincolo di destinazione impresso alla casa familiare dal provvedimento del giudice.

La Corte ha affermato tale principio precisando la non necessarietà di una disposizione espressa, in quanto tale regola iuris è immanente al sistema e si ricava per via interpretativa applicando il principio della responsabilità genitoriale. Ciò attraverso una lettura dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare improntata ad una esclusiva tutela della prole, in quanto la conservazione del vincolo di destinazione impresso all'abitazione domestica deve essere garantita ai figli a prescindere dalle circostanze della loro nascita e, più in particolare, indipendentemente dalla natura, giuridica o di mero fatto, del vincolo che lega i genitori.

Pur potendo, almeno in linea di principio, condividere le motivazioni che hanno spinto la Corte costituzionale a interpretare in tal senso gli articoli del codice civile sospettati di illegittimità costituzionale, la sentenza in commento non può andare esente da alcune considerazioni critiche. Infatti, come già affermato dal giudice rimettente, «non sembra possibile ricavare dal combinato disposto degli art. 261, 147 e 148 un principio generale che consenta anche di disporre la trascrizione del diritto di abitazione», perché «le norme sulla trascrizione, rispondendo all'interesse pubblico alla sicurezza dei traffici giuridici, sono da considerarsi di stretta interpretazione nella parte in cui indicano gli atti soggetti a trascrizione».

In effetti, come affermato da qualificata dottrina (10), quello della trascrizione è un sistema tipizzato e, quindi, chiuso, senza possibilità di ricorrere all'analogia.

Tale pronuncia sembrerebbe, dunque, porsi in contrasto con tali principi, in quanto postula la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale in assenza di una norma che espressamente lo preveda tra gli atti soggetti a trascrizione (11).

Altro profilo suscettivo di revisione critica va rintracciato nella opportunità di utilizzare lo strumento della sentenza interpretativa di rigetto che, come detto, non modifica il diritto oggettivo, ma suggerisce un'interpretazione delle disposizioni denunciate conformi a Costituzione, che, in quanto tale, non vincola i soggetti dell'ordinamento e le pubbliche autorità competenti in materia - tra cui, in primis, il conservatore dei registri immobiliari che potrebbe, in assenza di una specifica norma, rifiutare la trascrizione dell'atto - anziché lo strumento, assai più incisivo, della c.d. «sentenza additiva o interpretativa di accoglimento», col quale la Corte avrebbe potuto precisare testualmente l'enunciato linguistico da aggiungere - o da far subentrare - al dettato normativo originario, con ciò fugando ogni dubbio sulla portata innovativa del suo intervento.

(1) In questa Rivista, 1989, I, 2244.

(2) V., sul punto, Paladin, Diritto costituzionale, Padova, 1998, 780 ss.

(3) Cfr., a tal riguardo, Cass. 26 settembre 1995 n. 3251, secondo cui, «in estensiva applicazione di quanto previsto, con riferimento al divorzio, dall'art. 11 l. 6 marzo 1987 n. 74, la casa familiare può essere attribuita al coniuge (non proprietario a differenza dell'altro, proprietario di essa) pur in assenza di affidamento di figli minori, quando specifiche circostanze sorreggono l'adozione di una tale decisione». In senso conforme, cfr. Cass. 21 giugno 2002 n. 9071 e App. Roma 7 agosto 2003 n. 3681, in cui si attribuisce al provvedimento di assegnazione della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, una funzione di riequilibrio delle contrapposte condizioni economiche dei due, pur in assenza di esigenze della prole meritevoli di tutela, ma alla presenza, a fini esemplificativi, di situazioni di indigenza economica, di età avanzata, di gravi problemi di salute ecc., in capo a uno dei due coniugi.

In dottrina, analogamente, Finocchiaro F., Il matrimonio, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca a cura di Galgano, Libro primo delle persone e della famiglia (Art. 79-83), Bologna 1993, 409; e Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Il Codice civile. Commentario diretto da Schlesinger, Milano 1998, secondo il quale la diversa impostazione, peraltro recepita dall'odierna pronuncia, rende la norma «palesamente disapplicata e quindi nei fatti, abrogata nella parte in cui ricollega espressamente in ogni caso l'assegnazione al favor per il coniuge più debole». Di «natura polifunzionale» del provvedimento di assegnazione della casa familiare parla anche Quadri E., La «casa familiare» nel divorzio, in Cipriani, Quadri, La nuova legge sul divorzio, II, Napoli 1988, 181 ss.

(4) Cass., sez. un., 28 ottobre 1995 n. 11297.

(5) V., ex multis, Cass. 22 novembre 1995 n. 12083 e Cass. 29 gennaio 1996 n. 652.

(6) Cfr., sul punto, Cass. 17 gennaio 2003 n. 661.

(7) In questa Rivista, 1998, I, 1759 ss.

(8) Cfr. Trib. Milano 23 gennaio 1997, in Giur. it., 1998, 704.

(9) Cfr. Cass. 26 maggio 2004 n. 10102.

(10) Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, 9ª ed., Napoli 2004, 293.

(11) A meno che non si voglia configurare il diritto del genitore affidatario della prole naturale come un diritto reale di abitazione, opponibile come tale, se trascritto, ex art. 2643, n. 14, c.c. ovvero come un diritto personale di abitazione pur sempre opponibile al terzo ex art. 111 c.p.c. fino a revoca del provvedimento ovvero come un diritto personale di godimento opponibile per tutta la durata del diritto tutelato o per un novennio ai sensi dell'art. 1599 c.c. Per una rassegna della giurisprudenza sul tema, cfr. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, cit.